

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Persone fisiche, lavoratori

autonomi, imprese minori ed enti non commerciali

Ufficio Consulenza

MARCO

VIALE XXXXXXXXXX  
47838 RICCIONE (RN)

XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXpec.it

**OGGETTO: Superbonus**

**Interpello n. 909-1903/2021**

**Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**

**MARCO**

**Codice Fiscale** XXXXXXXXXX

**Istanza presentata il 10/09/2021**

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

Sono un privato possessore di un'abitazione unifamiliare, in procinto di effettuare lavori di efficientamento energetico agevolabile al superbonus 110% e altri interventi di ristrutturazione edilizia agevolabili con Bonus Casa.

Come intervento "trainato", verranno sostituiti anche gli infissi con la modifica della dimensione dei serramenti esistenti, in quanto in due camere l'attuale superficie aeroilluminante non soddisfa i parametri richiesti dal regolamento di igiene, perciò le

finestre attualmente presenti verranno trasformate in portefinestre con conseguente aumento di superficie totale degli infissi.

Tale aumento di superficie la si ritiene dovuta al rispetto del regolamento d'igiene e non ad una volontà di progetto.

E' ammissibile fruire del superbonus per tutti gli infissi la cui superficie rimane invariata e/o inferiore di quella esistente e fruire del Bonus Casa solamente per i 2 infissi la cui superficie post intervento sarà maggiore di quella ex ante?

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Il contribuente non prospetta alcuna soluzione.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Il d.l. n. 34 del 2020, all'art. 119, ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. *Superbonus*).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-*bis* del TUIR), inclusi quelli antisismici (*Sisma bonus* - art. 16 del d.l. n. 63 del 2013), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (*Eco bonus* - art. 14 del d.l. n. 63 del 2013).

L'agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda pari al 110 per cento

della spesa sostenuta, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, ed è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.

L'art. 1, comma 66, lett. a) e f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha apportato modifiche, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, con riferimento ai soggetti beneficiari della detrazione, agli interventi agevolabili e alla vigenza dell'agevolazione.

Altra importante novità, introdotta dall'art. 121 del d.l. n. 34 del 2020, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

I principali chiarimenti di carattere interpretativo sono stati forniti con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, e con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E.

In relazione al quesito formulato, la Risposta ad istanza di interpello 30/07/2021, n. 524 dispone che *"per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell'Ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante"*.

Il riferimento alla **totalità** della superficie degli infissi presenti in seguito all'effettuazione dei lavori renda impossibile intendere scindere la quota parte uguale alla superficie riscontrabile prima dell'inizio degli interventi da una ipotetica componente eccedente e, poiché l'inferiorità o uguaglianza della superficie post

intervento a quella ante intervento è posta come **condizione** per la fruizione dell'*Eco bonus* e del *Superbonus*, la seconda non può essere intesa come mero limite.

Per questi motivi, nel caso in cui la superficie totale degli infissi post intervento sia superiore a quella riscontrabile ex ante, l'intervento effettuato sui medesimi è da considerarsi escluso nella sua interezza dalla fruizione della detrazione del 110%.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

**ROSSELLA ORLANDI**

**(firmato digitalmente)**